

**VERBALE DELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO
PER LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO EUROPEO DI
INTERESSE ECONOMICO (GEIE)**

Comune di Codroipo
31.08.2010

1. Partecipanti

Comune di Codroipo
Comune di Lestizza
Comune di Camino al Tagliamento
Comune di Varno
Comune di Sedegliano
Comune di Basiliano
Comune di Mereto di Tondo

2. Relazione

L'incontro che ha come ordine del giorno l'inizio del progetto che deve portare alla costituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE – EEIG) tra le Amministrazioni Locali del Codroipese ed altri partner internazionali, per far fronte alle nuove programmazioni comunitari nell'ambito della cooperazione internazionale, si è tenuto il giorno 31.08.2010, al Comune di Codroipo, ed ha visto la partecipazione dei rappresentanti istituzionali dei Comuni dell'area. L'incontro è stato introdotto dal sindaco di Codroipo Boem Vittorino per un saluto di benvenuto ed una panoramica generale sullo stato dell'iniziativa.

Ha fatto seguito l'intervento del sindaco di Bertolino Mario Battistuta con l'illustrazione della cronistoria delle iniziative di concertazione e pianificazione territoriale con il Piano Integrato Territoriale finanziato dalla Regione per l'area delle Risorgive, fino all'elaborazione congiunta di un progetto sul bando IPA Adriatico del 2009 che ha coinvolto 11 Comuni dell'area delle Risorgive e che non è andato a buon fine, ed ha fatto emergere, la difficoltà nel trovare ed essere, per Comuni di così ridotte dimensioni dei Capofila o dei partner nei progetti a valere su Obiettivo 3 Cooperazione dell'Unione Europea.

Il sindaco di Bertolino si sofferma proprio sulle difficoltà che vi sono state nel dover individuare prima e supportare e motivare poi, un Lead Partner che si occupasse e seguisse tutto l'iterim di elaborazione e valutazione del progetto.

L'idea di costituire un GEIE di enti pubblici nasce proprio dalla problematica relativa alla partecipazione dei Comuni più piccoli ai bandi comunitari.

Sia il sindaco Boem Vittorino, sia il sindaco Mario Battistuta ribadiscono l'intenzione di coinvolgere inizialmente solo un numero ristretto di Comuni (4-5) delle Risorgive e non tutti ed 11 i Comuni del PIT, per creare un primo nucleo di soci per l'apertura del GEIE, lasciando aperta la possibilità per una successiva entrata di nuovi soci e velocizzare in tal modo le procedure. Tale impostazione viene contestata da alcuni sindaci presenti per cui si decide di verificare quali e quanti siano i Comuni disposti ad entrare subito nel progetto.

M.Rudella, l'esperto incaricato dal Comune di Codroipo per la costituzione del GEIE passa ad illustrarne le caratteristiche tecniche, le funzioni, le opportunità e l'operatività della struttura europea (Allegato 1 e 2).

In particolare l'intervento si incentra sull'importanza del GEIE come interlocutore delle istituzioni comunitarie, in quanto risponde all'esigenza di uno sviluppo armonioso delle attività in tutta la Comunità e a quella di istituire un mercato comune che offra condizioni analoghe a quelle del mercato nazionale. Per questo motivo e per ridurre le difficoltà d'ordine giuridico, fiscale o economico che gli enti incontrano nella cooperazione transfrontaliera, l'UE ha deciso di creare questo strumento giuridico appropriato a livello comunitario. Un GEIE può essere formato sia da società ed altri soggetti di diritto pubblico o privato che da persone fisiche. In ogni caso, i GEIE hanno il diritto di candidarsi individualmente alla partecipazione a programmi comunitari, compresi quelli che esigono la partecipazione di persone giuridiche di più Stati membri. Il GEIE può infatti essere considerato in sé come un "consorzio", poiché deve essere obbligatoriamente costituito da almeno due partner provenienti da due Stati membri diversi (e che nel corso della loro collaborazione conserveranno la propria autonomia economica e giuridica). M. Rudella ribadisce che lo scopo del gruppo è facilitare o sviluppare le attività dei suoi membri mettendo in comune risorse, attività ed esperienze. Ciò darà migliori risultati rispetto a quelli possibili per i singoli membri, specie all'interno dei progetti cofinanziati dai Fondi Comunitari.

Dopo una panoramica generale sui meccanismi strategici del GEIE, Rudella passa a esaminare, descrivendo anche l'esperienza del Comune di Monfalcone, gli aspetti contenutistici relativi alla costituzione del GEIE stesso. Incentrando sul basso livello di spesa a sostenere da parte dei soci pubblici (spese di apertura e di pubblicazione nelle gazzette ufficiali e spese di mantenimento fornite dall'apporto in lavoro di ogni socio a livello di staff) per soffermarsi in particolare sullo statuto e nella documentazione per l'apertura. Sottolineando come nel contratto per la formazione di un GEIE devono figurare: la denominazione, la sede e l'oggetto del gruppo, il nome, il numero e il luogo dove è registrato, nonché, eventualmente, il luogo in cui sono registrati i singoli membri, la durata del gruppo se non è a tempo indeterminato. Il contratto dovrà essere depositato presso l'ufficio di registrazione designato da ogni Stato membro. La registrazione conferisce piena capacità giuridica al GEIE in tutta la Comunità. Gli estremi della costituzione o dello scioglimento di un GEIE dovranno essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C e S), ribadendo inoltre che la sede legale di un gruppo dovrà situarsi all'interno delle Comunità e potrà essere trasferita da uno Stato membro ad un altro subordinatamente a certe condizioni. Ogni membro di un GEIE avrà almeno un voto, sebbene il contratto di gruppo possa dare a certi membri più di un voto, purché nessun membro ne detenga la maggioranza. Il regolamento indica le decisioni per le quali è richiesta l'unanimità. Il GEIE dovrà avere almeno due organi: i membri che agiscono collegialmente e l'amministratore o gli amministratori. Ciascuno degli amministratori, quando agisce a nome del gruppo, impegna il GEIE nei confronti dei terzi, anche se i suoi atti non rientrano nell'oggetto del gruppo. Un GEIE non deve necessariamente essere costituito con versamenti di capitale. I membri sono liberi di utilizzare metodi alternativi di finanziamento (risorse umane e strumentali). Gli utili del GEIE saranno considerati utili dei membri e ripartiti tra questi secondo la proporzione prevista nel contratto di gruppo, o, nel silenzio del contratto, in quote uguali. I profitti o le perdite di un GEIE saranno tassabili solo in capo ai suoi membri. Per quanto concerne le modalità di funzionamento, Rudella spiega come il GEIE ha la possibilità di presentare offerte per appalti pubblici e partecipare a programmi finanziati con fondi pubblici in condizioni di parità con le altre imprese. Come è importante ricordare che le direttive comunitarie sugli appalti pubblici non contengono alcuna disposizione che osti alla partecipazione dei GEIE. Infatti: il fatto che l'attività del GEIE abbia carattere ausiliario non costituisce ostacolo alla sua partecipazione ad appalti pubblici; all'atto della selezione degli offerenti o dei candidati ad un appalto pubblico, l'amministrazione aggiudicatrice deve applicare i criteri di valutazione fissati dalle direttive tenendo conto non solo delle capacità dello stesso GEIE, ma anche di quelle dei suoi membri. Alla fine della presentazione viene effettuato un giro di tavolo per capire l'interesse dei Comuni presenti a partecipare. Tutti i Comuni si dichiarano interessati alla partecipazione.

3. Decisioni

- Si decide di tentare di coinvolgere il maggior numero di Comuni già nella fase di apertura
- Si conviene la necessità che Rudella, in qualità di esperto, effettui la presentazione del GEIE in tutte le Giunte Comunale dei soggetti coinvolti. Rudella fissa una serie di appuntamenti di presentazioneE, da tenersi nelle ultime due settimane di Settembre 2010 nei singoli Comuni interessati.
- Si fissa per il 30 settembre 2010 una riunione di tutti i sindaci interessati, a Codroipo, per la firma di una “Comunione di Intenti”, primo atto formale per iniziare il lavoro di strutturazione del GEIE.
- Da verificare, da parte dell’Autorità Comunale di Codroipo, eventuali limitazioni normative sulla costituzione di Consorzi pubblici (ad esempio sul numero minimo di abitanti che un Comune/Consorzio debba avere).
- Si decide di coinvolgere l’Ufficio Europa dell’Associazione Inter-Comunale come unità di progettazione e coordinamento anche del GEIE.

ALLEGATO 1.

Presentazione



Definizione del GEIE

- Il GEIE è uno strumento giuridico davvero rivoluzionario che consente ad enti pubblici, imprese e liberi professionisti, appartenenti a Stati diversi della Comunità Europea, di realizzare svariate forme di cooperazione transnazionale basate su uno stesso modello contrattuale riconosciuto e tutelato dai diritti interni e dal diritto comunitario
- La creazione del GEIE rientra nel programma disegnato dalle Istituzioni comunitarie di dar vita ad un "diritto commerciale europeo" che affianchi quello dei singoli Stati.
- Il G.E.I.E. è un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto dai membri che lo compongono.
- Il GEIE è una struttura elastica e leggera che permette ai suoi membri, senza comprometterne l'indipendenza economica e giuridica, di esercitare insieme una parte delle loro attività economiche.
- La creazione di un GEIE dà vita ad un ente giuridico indipendente dotato di capacità giuridica il cui fine è di agevolare e di sviluppare l'attività economica dei suoi membri, di migliorare o di incrementare i risultati di tale attività



Riferimenti normativi

- **Regolamento CEE n. 2137/85** del Consiglio del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE);
- **D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240**: Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della L. 29 gennaio 1990, n. 482 (G.U. n. 182 del 5 agosto 1991).

Le condizioni e le modalità di costituzione


- I GEIE sono radicati nell'ordinamento giuridico comunitario. La loro costituzione e la loro esistenza giuridica possono pertanto realizzarsi soltanto alle condizioni, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal diritto comunitario, anche se quest'ultimo rinvia alle legislazioni nazionali per la regolamentazione di taluni aspetti.
- Il GEIE deve essere costituito mediante un contratto che può intervenire tra società, enti giuridici di diritto pubblico e privato ed anche da persone fisiche, purchè svolgano un'attività economica ed abbiano, secondo la legislazione di uno Stato membro, la sede sociale o legale e l'amministrazione centrale in un Paese della Comunità
- Una volta realizzato, il Gruppo è soggetto alla legge dello Stato in cui ha fissato la propria sede. Coloro che intendono costituire un Gruppo devono stipulare un contratto per iscritto, a pena di nullità (*art. 2, D. Lgs. n. 240/91*). Dunque si rende necessario l'intervento del notaio

Nel **contratto del Gruppo**, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento CEE n. 2137/85, devono figurare:

- a) la denominazione del gruppo preceduta o seguita dall'espressione "Gruppo Europeo di Interesse Economico" o dalla sigla "GEIE", a meno che tale espressione o sigla figurino già nella denominazione;
- b) la sede del gruppo;
- c) l'oggetto del Gruppo;
- d) i nomi, la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, il domicilio o la sede sociale e, eventualmente, il numero e il luogo di iscrizione di ciascun membro del gruppo;
- e) la durata del gruppo, se quest'ultimo non è costituito a tempo indeterminato.

La **sede** indicata nel contratto del gruppo deve essere situata nella Comunità europea e fissata:

- a) nel luogo in cui il gruppo ha l'amministrazione centrale, oppure
- b) nel luogo in cui uno dei membri del gruppo ha l'amministrazione centrale

- 
- A parte i suoi effetti costitutivi, il regime della iscrizione del GEIE corrisponde sostanzialmente a quello che vige per le società di persone regolari e per i consorzi con attività esterna (*art. 3, D.Lgs. n. 240/91*).
 - Un gruppo deve essere composto almeno:
 - a) da due società o altri enti giuridici aventi l'amministrazione centrale in Stati membri diversi;
 - b) da due persone fisiche che esercitano un'attività a titolo principale in Stati membri diversi;
 - c) da una società o altro ente giuridico e da una persona fisica, di cui il primo abbia l'amministrazione centrale in uno Stato membro e la seconda eserciti la sua attività a titolo principale in uno Stato membro diverso



Gli organi del GEIE

- a) il collegio dei membri;
- b) l'amministratore o gli amministratori;
- c) **gli altri eventuali organi previsti dal contratto costitutivo (organi di controllo, organi tecnici, organi esecutivi, ecc.).**

L'organo deliberativo del GEIE è rappresentato dal collegio di tutti i suoi Membri i quali quando agiscono come organo, ossia quando operano collegialmente, possono prendere qualsiasi decisione funzionale alla realizzazione dell'oggetto perseguito dal Gruppo.


L'amministrazione del GEIE è di regola affidata ad una o più persone fisiche, anche estranee al Gruppo.


Può essere nominato amministratore anche una persona giuridica, la quale esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato

Il regolamento CEE non prevede alcun organo di controllo sull'attività amministrativa del Gruppo, tuttavia, all'art. 18, sancisce che ciascun membro ha il diritto di ottenere dagli amministratori informazioni sugli affari del Gruppo e di prendere visione dei libri e delle scritture contabili

Iscrizione e pubblicità

- L'Italia ha scelto, ai fini dell'iscrizione, il **Registro delle imprese** e, ai fini della pubblicazione, la **Gazzetta Ufficiale**.
- Gli amministratori, nel termine di 30 giorni, devono chiedere l'iscrizione e il deposito degli atti nel Registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede.
- Devono formare oggetto di **deposito presso il Registro delle imprese** gli atti e le indicazioni seguenti:
 - 1) ogni modifica del contratto del gruppo, compreso qualsiasi cambiamento della composizione del gruppo;
 - 2) la nomina dell'amministratore o degli amministratori del gruppo, il loro nome e qualsiasi altra informazione riguardante le generalità richieste dalla legislazione vigente;
 - 3) ogni cessione, da parte di un membro, della sua partecipazione nel gruppo nel gruppo o di una frazione di questa;
 - 4) la decisione dei suoi membri in cui si costata o si pronuncia lo scioglimento del gruppo; o la decisione del Tribunale che pronuncia tale scioglimento;
 - 5) la nomina del o dei liquidatori del gruppo, il loro nome e cognome e qualsiasi altra informazione prevista dalla legislazione vigente;
 - 6) la chiusura della liquidazione del gruppo;
 - 7) il progetto di trasferimento della sede;
 - 8) la clausola che esonera un nuovo membro dal pagamento dei debiti sorti anteriormente alla sua ammissione.

- 
- Nel termine di 30 giorni dalla iscrizione o dal deposito nel Registro delle imprese, gli amministratori sono tenuti a richiedere la **pubblicazione "integrale" nella Gazzetta Ufficiale** degli elementi essenziali del contratto e delle relative modifiche; del numero, della data e del luogo di iscrizione del Gruppo e la sua cancellazione dal Registro; della chiusura della liquidazione.
 - Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta nazionale devono essere trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, affinché possano essere **pubblicati nella Gazzetta delle Comunità (G.U.C.E.)**



Scritture contabili e bilancio

Il GEIE deve tenere i libri e le altre scritture contabili a norma degli articoli 2214 e seguenti del Codice civile, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta. Gli amministratori del GEIE sono tenuti a redigere lo **stato patrimoniale e il conto economico**, a sottoporlo all'approvazione dei membri e a depositarlo presso il Registro delle imprese **entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio**

Modalità di partecipazione dei GEIE ad appalti pubblici

La Comunicazione della Commissione (G.U.C.E. n. C285/16 del 20 settembre 1997) ribadisce le caratteristiche essenziali del GEIE, in particolare la sua flessibilità e la sua grande libertà contrattuale e ne mette in luce i vantaggi potenziali per la cooperazione transnazionale nel campo dei mercati pubblici e dei programmi finanziati con fondi pubblici.

Il GEIE è attualmente l'unico veicolo giuridico di cooperazione direttamente radicato nell'ordinamento comunitario. Esso costituisce pertanto un elemento predominante della cooperazione europea.


- Il GEIE ha una capacità giuridica piena e autonoma. Il fatto di essere dotato di organi propri conferisce al GEIE un potere di contrattazione e di rappresentanza molto più forte di quello di cui ciascun membro può disporre individualmente
- Il carattere ausiliario dell'attività del GEIE rispetto a quello dei suoi membri non costituisce in alcun modo un ostacolo alla partecipazione del GEIE ad appalti pubblici.
- Si sottolinea le specificità proprie del GEIE che dovrebbero favorirlo nella partecipazione ai programmi finanziati con fondi pubblici nazionali o comunitari.

Perché costituire un GEIE?

- Perché piccoli comuni come i nostri non possono partecipare singolarmente come capofila (ed anche come partner) a bandi comunitari
- Perché il GEIE è un perfetto Capofila e partner all'interno dei progetti comunitari
- Perché è riconosciuto ed entra nel data base della Commissione Europea
- Perché attrarre finanziamenti
- Perché con il GEIE si possono partecipare a bandi Comunitari, Nazionali e Regionali
- Perché i costi di apertura e mantenimento per i soci sono bassissimi
- Perché semplifica le procedure amministrative e burocratiche
- Perché un GEIE istituzionale rappresenterebbe un naturale punto di riferimento per le autorità regionali, nazionali e comunitarie

ALLEGATO 2

Esempio di uno Statuto GEIE



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonio De Stefano

STATUTO DEL GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO DENOMINATO "I TEATINI – INSTITUTIONAL EUROPEAN NETWORK"

TITOLO I

FORMA – DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE – DURATA

ARTICOLO 1 – Forma

Tra i sottoscritti è costituito un Gruppo Europeo di Interesse Economico (**G.E.I.E.**) disciplinato dal Regolamento C.E.E. n. 2137/85, dal Decreto Legislativo 23 luglio 1991 n. 240, dal presente Statuto, nonché dal Regolamento interno che i Membri del **G.E.I.E.** vorranno convertire ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, così come dalle altre norme del diritto italiano applicabili ai **G.E.I.E.** con sede in Italia ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento 2137/85.

ARTICOLO 2 – Denominazione

Il Gruppo è denominato Gruppo Europeo di Interesse economico (**G.E.I.E.**) "I Teatini – Institutional European Network"

Tutti gli atti, i documenti emanati dal **G.E.I.E.** devono indicare visibilmente questa denominazione immediatamente seguita da Gruppo Europeo di Interesse Economico o dalla sigla **G.E.I.E.**, il luogo e il numero di iscrizione nel Registro, l'indirizzo della sede del **G.E.I.E.**, come prescritto dall'art. 25 del Reg. 2137/85.

Il **G.E.I.E.** ha la capacità, a proprio nome, a decorrere dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese, di essere titolare dei diritti e di obbligazione di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Reg. 2137/85.

ARTICOLO 3 – Oggetto

L'oggetto del **G.E.I.E.** è quello di promuovere, realizzare, gestire progetti comunitari ed internazionali a valere su tutti i settori della programmazione comunitaria che possano interessare i soci. Per questo scopo il **G.E.I.E.** agisce anche al fine di assicurare la valorizzazione, il recupero e la gestione del territorio e del patrimonio culturale ed ambientale appartenente ai territori di riferimento dei soggetti aderenti al **G.E.I.E.**

Più precisamente il **G.E.I.E.** ha per oggetto azioni di sviluppo locale, la formazione e la ricerca, la promozione del marketing territoriale, della reciproca conoscenza di storia, radici, valori e beni culturali comuni alle nazioni europee ed extra europee e la cooperazione economica transnazionale, attraverso:

1. La valorizzazione e la promozione del territorio e delle sue risorse;
2. La programmazione e gestione di progetti di sviluppo locale perseguendo l'obiettivo della coesione e della sostenibilità;
3. Presentazioni di progetti all' Unione Europea ed in ambito internazionale;
4. Attuazione e gestione di progetti comunitari nazionali ed internazionali;
5. Realizzazione di studi nei settori della programmazione comunitaria;
6. Organizzazione di iniziative seminari, convegni, esposizioni, workshop;

7. Creazione di prodotti editoriali e multimediali e, in generale, di strumenti per la promozione e la diffusione delle iniziative,
8. Prestazioni di servizi a soggetti pubblici e privati relativi all'oggetto sociale del G.E.I.E.
9. Gestione dei beni e servizi di rilievo storico culturale, ambientale e turistico coinvolti nei progetti

Il G.E.I.E. è un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici distinto dai suoi membri, per i quali svolge attività ausiliaria. Il G.E.I.E. non potrà pertanto svolgere quelle attività o trovarsi nelle situazioni precluse ai G.E.I.E. dall'Art. 3, comma 2, del Reg. 2137/85.

ART 4 - Sede

La sede del G.E.I.E. è a Lecce, Italia.

Presso tale sede è situata l'amministrazione centrale del G.E.I.E. ai sensi dell'Art. 12, comma 2, punto a), del Reg. 2137/85. La sede può essere trasferita, assieme all'Amministrazione, all'interno del territorio della Repubblica italiana per decisione unanime dei Membri. Il trasferimento della sede in un altro Stato della Comunità europea è altrettanto possibile, ma richiede, oltre all'unanimità dei Membri, il rispetto delle procedure previste dall'Art. 14 del Reg. 2137/85. E' inoltre consentito istituire altre sedi – dipendenze – presso gli Stati membri e/o presso le istituzioni comunitarie a Bruxelles.

ART 5 - Durata

Il G.E.I.E. è costituito per la realizzazione dell'oggetto di cui all'Art. 3 del presente Statuto per la durata di 5 (cinque) anni dalla data di registrazione del contratto, rinnovabili per altri 5 (cinque), salvo decisione unanime di scioglimento anticipato.

TITOLO II

DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI DEL G.E.I.E.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE – RECESSO, ESCLUSIONE E CESSAZIONE DI UN MEMBRO O MEMBRI DEL G.E.I.E.

ARTICOLO 6 – Diritti e obblighi dei membri del G.E.I.E.

Ciascun Membro ha uguali diritti e uguali obblighi.

Ciascun membro è tenuto a rispettare le disposizioni del presente Statuto e ogni altra prescrizione o regola che fosse approvata dagli organi competenti del G.E.I.E.

I Membri del G.E.I.E. rispondono illimitatamente e solidamente per le obbligazioni, di qualsiasi natura, di quest'ultimo.

I Membri sono chiamati a realizzare contatti, incontri, iniziative al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'Art. 3 del presente Statuto.

ARTICOLO 7 : Requisiti per l'ammissione



Oltre ai presenti Membri che fondano il G.E.I.E. , possono essere ammessi quali membri del G.E.I.E. enti pubblici- ovvero soggetti inclusi nella tipologia comunitaria di "public equivalent body" (ente pubblico equivalente), purchè costituiti conformemente alla legislazione di uno degli Stati dell'Unione Europea e aventi sede sociale e/o legale e l'amministrazione centrale nel territorio dei medesimi, e che vogliano perseguire le finalità connesse con quelle del G.E.I.E. .

L'ammissione di un nuovo Membro , che deve comunque soddisfare i requisiti di cui all'Art. 4 del Reg. 2137/85, deve essere decisa all'unanimità dai Membri del G.E.I.E.

Ogni nuovo membro risponde dei debiti del G.E.I.E. ai sensi dell'Art. 26 del Reg. 2137/85, compresi quelli risultanti dall'attività del Gruppo anteriore alla sua ammissione, alle condizioni stabilite dall'Art.24 del citato Regolamento.

Il G.E.I.E. può stipulare contratti con organismi dell'Unione europea, altri organismi internazionali, singoli Stati, enti pubblici o privati, persone fisiche, società o imprese – e che, comunque, presentino i requisiti di cui all'Art. 4 del Reg. 2137/85 – e associarsi in partecipazione per la realizzazione dei singoli progetti, determinando gli eventuali contributi, le modalità di partecipazione e la durata in relazione a ciascuno di essi.

ARTICOLO 8 – Recesso, esclusione e cessazione dei Membri

Ogni Membro può recedere dal G.E.I.E. previo accordo unanime con il quale vengono determinate le modalità, salvo che sussista una giusta causa. E' escluso di diritto il Membro che sia dichiarato fallito, ovvero ammesso alla procedura di concordato preventivo o assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa. Ogni Membro del G.E.I.E. può, inoltre, essere escluso qualora contravvenga gravemente ai suoi obblighi o quando causi o minacci di causare perturbazioni gravi al funzionamento del G.E.I.E. L'esclusione deve essere deliberata all'unanimità dai Membri, senza necessità di pronuncia giurisdizionale. La cessazione ha effetto dalla data del provvedimento di cui al precedente comma o negli altri casi addietro previsti dalla data della deliberazione di accettazione del recesso, esclusione o accertamento della sopravvenuta carenza dei requisiti di cui all'art. 7. Il Membro che è receduto, che è stato escluso o che ha ceduto la sua quota continua a essere responsabile per le obbligazioni del G.E.I.E. derivanti dalla sua attività anteriore alla cessazione della sua qualità di Membro, per cinque anni dalla data di pubblicazione della sua cessazione. Nei rapporti interni gli altri Membri possono peraltro, esonerarlo con decisione unanime, concordando, se nel caso, con il Membro cessato le opportune garanzie. In caso di cessazione per causa diversa dalla cessazione della partecipazione, il Membro cessante ha diritto alla liquidazione della sua quota di partecipazione valutata in base al valore dell'eventuale patrimonio del G.E.I.E. , determinato dall'amministrazione al momento in cui il Membro cessa di far parte del G.E.I.E. tenuto conto, se del caso, delle obbligazioni pregresse non esaurite. L'importo spettante al Membro cessato viene liquidato in denaro entro novanta giorni dalla data della cessazione.

TITOLO III

ORGANI DEL G.E.I.E. E SUO FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 9 : Organi del G.E.I.E.

Sono organi del G.E.I.E. :

- il Collegio dei membri, con un rappresentante per ciascun ente aderente;



- l'Amministratore unico;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

L'Amministratore Unico e il Collegio dei Revisori dei Conti rispondono per le rispettive funzioni al Collegio dei Membri.

L'organo fondamentale e sovrano del **G.E.I.E.** è il Collegio dei Membri che agisce secondo le modalità previste dagli Art.16 e 17 del Reg. 2137/85.

Il Collegio dei Membri, all'unanimità, decide:

- a. la programmazione e gli obiettivi
- b. di promuovere l'attività come stabilito nell'art. 3;
- c. modifica del contratto
- d. ammissione, recesso ed esclusione di un membro;
- e. scioglimento
- f. nomina e revoca dei liquidatori;
- g. nomina del collegio dei revisori, composto da un presidente e due membri;
- h. approvazione del bilancio d'esercizio preventivo e consuntivo;
- i. istituzione della struttura tecnico-amministrativa permanente per il raggiungimento degli scopi del **G.E.I.E.**, mediante l'attività di monitoraggio, studio, progettazione, organizzazione di iniziative e attività – ivi compresa la nomina di un direttore;
- j. l'eventuale nomina di un Presidente onorario scelto tra personalità di chiara fama al fine di promuovere ai massimi livelli internazionali gli scopi del **G.E.I.E.**

I Membri, ove lo si ritenga necessario, hanno la facoltà di deliberare un regolamento interno.

Con decisione unanime, i Membri istituiscono per il supporto in materia di programmazione comunitaria e internazionale un Comitato Tecnico di gestione, formato da rappresentanti dei membri competenti nel campo della progettazione e gestione dei programmi comunitari e nelle materie inerenti l'attività del **G.E.I.E.** per la presentazione dei singoli progetti e per la programmazione in ambito comunitario.

Il **G.E.I.E.** è amministrato da un amministratore unico .

L'amministratore unico è nominato e revocato all'unanimità dai Membri che decidono, inoltre, dell'eventuale remunerazione e della durata dell'incarico. La revoca può avvenire anche senza giusta causa. Ciascun Membro riceverà annualmente un rapporto sulle attività svolte nell'anno precedente, il bilancio previsionale ed una relazione programmatica triennale relativa allo sviluppo dell'attività del **G.E.I.E.**. Inoltre, ogni membro ha il diritto di ottenere dall'amministratore unico informazioni sulle decisioni e sulle attività del **G.E.I.E.** e di prendere visione dei relativi documenti e dei libri contabili. In particolare spetta all'amministratore unico:

- a. adempiere alle formalità di iscrizioni e pubblicità previste per il **G.E.I.E.** agli art. 3 e 4 del D.lgs.240/91 e in genere provvedere a tutti gli adempimenti, comunicazioni, depositi o richieste di pubblicazioni prescritte dal Reg. 2137/85;
- b. curare la tenuta delle scritture contabili previste per il **G.E.I.E.** e gli altri adempimenti prescritti dall'art.7, comma2), del D.Lgs.240/91 nonché quelli fiscali.

TITOLO IV



MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ED ESERCIZIO FINANZIARIO-PATRIMONIO

ARTICOLO 10 : Mezzi per lo svolgimento delle attività ed esercizio finanziario.

Il **G.E.I.E.** informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e tende progressivamente alla riduzione dei contributi erogati dai Membri.

Il **G.E.I.E.** si avvale:

- a) di contributi annuali da parte dei Membri, stabiliti su base almeno triennale. I contributi annuali possono essere costituiti da risorse finanziarie, umane e strumentali
- b) del conferimento di attività e servizi da parte dei Membri, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio;
- c) di contributi e sovvenzioni da parte dell'Unione Europea, suoi organismi, altri organismi internazionali, singoli Stati, enti pubblici o privati, persone fisiche, società o imprese;
- d) di ulteriori contributi da parte dei Membri;
- e) di entrate derivanti dalla cessione di beni, prestazione di servizi ed attività, inerenti all'oggetto sociale, rivolte a soggetti terzi, pubblici e privati;
- f) dei proventi derivanti dalla redazione di progetti effettivamente finanziati dall'Unione Europea

ARTICOLO 11 : Esercizio finanziario.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare. L'Amministratore Unico redige lo stato patrimoniale e il conto economico che viene sottoposto all'approvazione dei Membri, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.n. 240/91. Eventuali residui attivi saranno destinati a fondi di riserva o comunque reimpegnati nell'attività del **G.E.I.E.**

ARTICOLO 12 : Patrimonio

Il patrimonio del **G.E.I.E.** è costituito:

- a) dalle somme percepite ai sensi dell'art.10;
- b) dai beni mobili e immobili comunque acquistati dal **G.E.I.E.**
- c) da ogni altro bene o diritto di cui il **G.E.I.E.** divenga titolare.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 13 : Scioglimento

Il **G.E.I.E.** si scioglie:



- a. per delibera unanime dei Membri e per ogni causa prevista dal regolamento 2137/85, art.8 e 9 del decreto legislativo 240/91
- b. per il venir meno alla pluralità transnazionale dei Membri;
- c. per l'eventuale fallimento ai sensi dell'art.9 D.Lgs.n.240/91;
- d. a seguito della sentenza che accetta le circostanze di cui all'art.32 del reg.2137/85;
- e. per eventuali dichiarazioni di nullità ai sensi dell'art.8, comma 2), del D.Lgs.240/91.
- f. qualora i membri, alla luce dell'approvazione definitiva dei nuovi regolamenti comunitari decidano all'unanimità di trasformare il G.E.I.E. in un Gruppo Europeo di Cooperazione Transfrontaliera – G.E.C.T – nel caso questa forma giuridica meglio si attagli agli obiettivi dei membri

ARTICOLO 14 : Liquidazione

La liquidazione del G.E.I.E. è regolata dagli art. 2275 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

TITOLO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA – RINVIO

ARTICOLO 15 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia tra i Membri o tra questi e il G.E.I.E. relativa all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e del presente Statuto è devoluta ad un Collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale è composto da tre Arbitri dei quali due nominati rispettivamente dalle parti in controversia e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra i primi due. In caso di mancato accordo, la nomina del terzo arbitro sarà fatta, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Lecce, che provvederà altresì alla nomina dell'Arbitro che una delle parti non abbia nominato entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina effettuata dalla parte più diligente. Per ogni singola controversia si provvederà dapprima a un tentativo di amichevole composizione del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo e le norme per lo svolgimento del giudizio arbitrale. Gli Arbitri giudicheranno secondo diritto, applicando la legge italiana e le norme del Codice di procedura civile.

ARTICOLO 16 – Rinvio

Per tutto quanto non disposto nell'Atto costitutivo e dal presente Statuto si fa rinvio al Regolamento dell'Unione Europea n. 2137/85, alle norme del D.Lgs.n 240/91 e ad ogni altra norma applicabile.



ALLEGATO 3

Premesso che l'Unione Europea riconosce il Gruppo Europeo di Interesse Economico G.E.I.E., disciplinato dal Regolamento C.E.E. n. 2137/85 e dal Decreto Legislativo 23 luglio 1991 n. 240, come soggetto con personalità giuridica atto a promuovere, realizzare, gestire progetti comunitari ed internazionali a valere su tutti i settori della programmazione comunitaria che possano interessare i partner;

Considerato che alla luce della nuova programmazione 2007-2013 assumono rilievo i progetti a valenza strategica che richiedono un'idonea ed adeguata struttura di partenariato

si conviene

- 1) di avviare il percorso e gli approfondimenti tecnici al fine della costituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico **G.E.I.E.** denominato
- 2) di assegnare al **G.E.I.E.** lo scopo della valorizzazione e promozione del territorio e delle sue risorse; della programmazione e gestione di progetti di sviluppo locale perseguendo l'obiettivo della coesione e della sostenibilità; della presentazioni di progetti all' Unione Europea ed in ambito internazionale e dell'attuazione e gestione di progetti comunitari nazionali ed internazionali;
- 3) di prevede la possibilità di partecipazione ad enti pubblici, ovvero soggetti inclusi nella tipologia comunitaria di "public equivalent body" (ente pubblico equivalente), purchè costituiti conformemente alla legislazione di uno degli Stati dell'Unione Europea e aventi sede sociale e/o legale e l'amministrazione centrale nel territorio dell'Unione Europea.

Codroipo 30 settembre 2010

Il Comune di

Il Comune di

Il Comune di

Il Comune di